

Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2018 — IFSUA / Consiglio**(Causa T-251/18 R)****(«Procedimento sommario — Possibilità di pesca per alcuni stock ittici — Misure relative alla pesca della spigola europea — Divieto di cattura nell'ambito della pesca ricreativa — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2018/C 381/30)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. Gui Mori, avvocato)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e P. Plaza García, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Morales Puerta, F. Moro e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2018 — CdT / EUIPO**(Causa T-417/18 R)****(«Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'EUIPO — Ricorso a prestatori d'opera esterni — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2018/C 381/31)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) (rappresentanti: J. Rikkert e M. M. Garnier, agenti)

Resistente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: N. Bambara e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione delle decisioni dell'EUIPO relative a misure destinate a permettere di ricorrere a fornitori diversi dal CdT per i servizi di traduzione necessari per il suo funzionamento e, dall'altro, a ingiungere all'EUIPO di pubblicare nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di sospensione relativo alla sua gara d'appalto riguardante la fornitura di servizi di traduzione e di non firmare contratti relativi a tale gara d'appalto.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 9 agosto 2018 — Compañía de Tranvías de la Coruña / Commissione**(Causa T-485/18)**

(2018/C 381/32)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Compañía de Tranvías de la Coruña, SA (A Coruña, Spagna) (rappresentante: J. Monrabà Bagan, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2018) 3780 final della Commissione europea, del 7 giugno 2018, relativa all'accesso ai documenti;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata avrebbe violato requisiti procedurali fondamentali.

- La decisione non fornisce una motivazione sufficiente per rifiutare l'accesso ovvero accordare un accesso limitato ai documenti in considerazione dell'assenza di collegamento tra i procedimenti invocati pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (cause riunite C-350/17 *Mobit* ⁽¹⁾ e C-351/17 *Autolinee Toscane* ⁽²⁾) e la domanda di accesso ai documenti.
- Una motivazione sufficiente costituisce un requisito procedurale fondamentale a cui la Commissione europea deve sempre attenersi.
- La carenza di motivazione comporta la violazione da parte della decisione impugnata dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, e, quindi, tale atto è da considerarsi nullo ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 1, TFUE.

2. Secondo motivo, vertente, in subordine, sulla concomitanza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti il cui accesso è stato negato dalla decisione impugnata.

- I documenti per i quali è stato richiesto l'accesso sono di interesse pubblico atteso che gli stessi agevolerebbero l'interpretazione di punti essenziali di regolamenti dell'UE relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia applicati in precedenza dalla Commissione europea.
- Pertanto, anche laddove il Tribunale dovesse trovare un collegamento tra le cause riunite pendenti C-350/17 *Mobit* e C-351/17 *Autolinee Toscane* summenzionate e la domanda di accesso ai documenti, l'articolo 4, paragrafo 2, ultimo periodo, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽³⁾ permette in ogni caso l'accesso ai documenti quando sussiste un interesse pubblico prevalente.